



# STUDIO PIRINU

*Tempio Pausania*

[www.studiopirinu.it](http://www.studiopirinu.it)

## NEWSLETTER

n. 20 del 24 Dicembre 2017

### RESPONSABILITÀ DATORE DI LAVORO IN CASO DI INFORTUNIO DEI DIPENDENTI

Il DPR n. 1124 del 1965 (la legge sugli Infortuni sul Lavoro) prevede, in linea di massima, l'esonero del datore di lavoro dalla responsabilità civile e, dunque, dal risarcimento del danno subito dal lavoratore in caso di infortunio o di insorgenza di malattia professionale.

Per avvalersi del diritto all'esonero però il datore di lavoro deve dimostrare di avere adottato tutte le cautele e le misure atte ad evitare l'infortunio. Al lavoratore infortunato, beneficiario della assicurazione, l'INAIL corrisponde l'indennizzo (cfr. nostra newsletter n. 13/2016).

È importante riflettere sulla circostanza che, in caso di procedimento penale a carico del datore di lavoro, per non aver questi adottato le misure idonee a tutelare l'integrità fisica del lavoratore, è riconosciuta sia al lavoratore infortunato, sia all'INAIL la facoltà di costituirsi parte civile in giudizio. Se l'indennizzo dell'INAIL non copre l'intero risarcimento civilmente dovuto all'infortunato, il datore di lavoro risultato penalmente responsabile deve risarcire al proprio dipendente quella parte di danno non coperta dalla assicurazione (danno differenziale). L'INAIL, d'altro canto, è legittimato a costituirsi parte civile nel procedimento penale contro il datore di lavoro in virtù del diritto di regresso riconosciuto dall'art. 10 del DPR 1124 del 1965 nei confronti del datore di lavoro penalmente responsabile.

Pertanto, per non incorrere in cause di responsabilità civile e penale, il datore di lavoro deve poter sempre dimostrare una corretta gestione ed applicazione della normativa in materia di sicurezza sul lavoro attraverso la formazione l'addestramento e l'informazione ai lavoratori, la tenuta ed aggiornamento del Documento di Valutazione Rischi, l'istituzione (ove l'attività lo preveda) della sorveglianza sanitaria. Particolare attenzione dovrà prestare nella consegna dei dispositivi di protezione individuale e nell'assicurarsi che vengano utilizzati.

Importante sarà attivare anche le prescritte indagini tecniche (fonometrie, indagini vibro-metriche, etc.) attraverso le quali viene accertata l'idoneità delle aree di lavoro.

È ad ogni buon fine consigliabile stipulare una apposita Polizza Assicurativa di Responsabilità Civile al fine di coprire quella parte di risarcimento dovuta all'infortunato e non coperta dall'INAIL ove dovessero emergere responsabilità come sopra detto a carico del datore di lavoro.